

# PROIEZIONI ON LINE



Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari

# 13

**15 febbraio 2007**

Dir. Responsabile

Arch. Vincenzo SINISI

Dir. di Redazione

Arch. Lorenzo MARGIOTTA

Progetto Grafico

Arch. Vincenzo LOGLISCI

Proprietà e Redazione

Ordine APPC della Provincia di Bari

Stampa

Ordine APPC della Provincia di Bari

## Incontro tra L. Krier e P. Eisenman

Si è tenuto a Roma, il secondo dei "Colloqui d'Architettura", curato dal Centro Studi per l'Architettura Razionalista ed EUR SpA.

Ospiti d'eccezione Léon Krier e Peter Eisenman, due tra i massimi teorici dell'architettura mondiale.

Il dibattito ha affrontato diversi aspetti dell'architettura e dell'urbanistica, ravvivati dai due architetti culturalmente molto distanti tra loro.

Krier ha esordito ricordando la sua diversità con Eisenman, suo collega a Yale, dichiarando: "Per formazione e metodo d'insegnamento, siamo agli antipodi, io mostro ai miei studenti edifici moderni e gli chiedo di trasformarli in classici, Peter mostra progetti di Palladio e vuole che i suoi universitari li cambino in moderni.

Nella sua replica Eisenman ha dichiarato: "Entrambi crediamo nell'importanza della storia, io tengo corsi propedeutici su i più importanti architetti italiani, da Brunelleschi a Piranesi".

Ma Krier ha rafforzato la dose sottolineando che "in Europa c'è poca circolazione di idee".

Un dibattito, quindi, estremamente vivace che ha affrontato principalmente le tematiche inerenti il quartiere EUR di Roma.

Krier, ricordando il Centro Studi Architettura Razionalista, ha detto: "È meraviglioso che ci sia un organismo che tutela questo patrimonio dell'architettura.

## BANDI DI GARA E GIOVANI PROFESSIONISTI

Dopo le ultime notizie, in merito alle ulteriori modifiche circa la nuova disciplina degli appalti, si confermano i dubbi e le preoccupazioni inerenti specialmente il probabile uso massiccio della procedura dell'appalto integrato generalizzato, che mira palesemente a far entrare gigantesco le imprese di costruzione nel mondo della progettazione.

Le perplessità riguardano quindi la qualità del progetto, la consequenziale qualificazione dei professionisti, l'impossibilità di garantire la tanto decantata concorrenzialità, specialmente per i giovani progettisti.

E ciò in contrasto con tutti gli sforzi che si sono fatti in questi ultimi anni nell'accelerare la buona prassi del ricorso ai concorsi di idee e di progettazione, per migliorare la qualità progettuale e favorire l'ingresso dei giovani architetti nel mondo lavorativo.

Non dimentichiamo che si continua a non affrontare adeguatamente (così come già evidenziato più volte da Massimo Gallione - Vicepresidente del CNAPPC) "il tema dei principali aspetti ostativi all'integrazione dei giovani progettisti nel settore dei LL.PP."

Infatti, nonostante le disposizioni dell'art. 90 del Nuovo Codice degli appalti (che stabilisce la presenza di giovani professionisti nei gruppi partecipanti a bandi relativi ad incarichi di progettazione) e quindi dell'art. 51 del D.P.R. 554/99 (che prevedeva già la presenza di almeno un giovane professionista nei raggruppamenti temporanei) risulta noto a tutti che non si è minimamente riusciti ad incidere sulla grave situazione di inoperosità dei giovani.

Bisogna senz'altro rimediare aumentando il numero dei concorsi di idee e di progettazione.

Ma attenzione.

E' vero che dati significativi indicano un aumento percentuale di giovani progettisti tra i vincitori di concorsi per l'affidamento di servizi di progettazione, ma va evidenziato che le attuali norme legislative consentono un eccessivo "peso alla valutazione economica soggettiva" nella selezione dei concorrenti alle gare al di sopra della soglia comunitaria dei 100.000 euro.

Si sa, per esperienza acquisita ormai, che andrebbe senz'altro modificata nei bandi di gara la norma restrittiva riguardante i cosiddetti "requisiti economici", ma non illudiamoci che ciò possa essere la risoluzione del problema.

Dobbiamo tutti auspicare che venga ampliato il favore verso la interdisciplinarietà, i gruppi di progettazione, le associazioni temporanee, le società multidisciplinari di professionisti, e quindi finalmente la condivisione di esperienze qualificanti.

Arch. Lorenzo Margiotta

## I COSTI DELLA SICUREZZA

L'Authority sui contratti pubblici, con la Determinazione n. 4 del 26/7/06 "Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili relativamente agli appalti di lavori pubblici", ha abrogato tutti i precedenti provvedimenti in materia di sicurezza emanati dalla stessa Autorità.

Con questa Determinazione viene riconsiderata tutta la tematica inerente la stima dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribassi d'asta.

Viene infatti ribadito, quale precipuo compito del Coordinatore della Sicurezza, il dovere di calcolare i vari costi della sicurezza da scorporare dagli importi che vadano a ribasso d'asta.

Viene ovviamente richiamato tutto il D.P.R. n. 222 del 3/7/03 "Regolamento sui contenuti minimi dei Piani di Sicurezza..." e quindi in particolar modo proprio l'art. 7 sulla stima degli oneri della sicurezza.

E' confermata la stima "analitica" dei costi effettuata per singole voci e calcolate "considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato".

Con questa determinazione però l'Authority effettua "una distinzione tra i costi della sicurezza a cui un'impresa è vincolata contrattualmente in quanto previsti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere" e i costi della sicurezza che "il datore di lavoro è comunque obbligato a sostenere a norma del D.lgs. 626/94 per l'esecuzione in sicurezza di ogni singola lavorazione compresa nell'appalto".

Quindi permane l'obbligo di evidenziare nel PSC, e conseguentemente escludere dal ribasso di gara, soltanto i costi inseriti in contratto e derivanti dall'elenco indicativo di cui all'art 7, e quindi i costi:

- degli apprestamenti previsti nel PSC;
- delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
- degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
- dei mezzi e servizi di protezione collettiva.

C'è da ricordare, inoltre, che non sempre l'originario importo d'appalto resta invariato sino alla fine dei lavori.

Infatti si possono presentare due casi differenti:

- 1) Una variazione progettuale in corso d'opera determinata dalla necessità di migliorare o adeguare il PSC;
- 2) Una variante in corso d'opera con relativa perizia determinata da modifiche o adeguamenti.

Nel primo caso ci si riferisce a quanto previsto già dal D.lgs. N. 163 del 12.4.06 "Codice dei contratti pubblici..." in merito a migliorie da apportare alla primitiva stesura del PSC (già facente parte di contratto d'appalto) in caso di previsione parziale delle misure di sicurezza o sottostima dei relativi costi.

Nel secondo caso le relative "perizie dovranno essere corredate anche del PSC ed a questi fini il RUP dovrà farsi carico del rispetto di tali adempimenti ed in particolare di quello relativo all'individuazione del costo della sicurezza".

E' bene rilevare che anche in questi casi si deve creare una stretta collaborazione tra Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, specialmente quando il D.L. dovrà liquidare gli importi in base all'effettivo stato d'avanzamento dei lavori.

Arch. Lorenzo Margiotta